



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.9

Seduta del 22/02/2018

OGGETTO: Individuazione delle zone non metanizzate ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione del costo del gasolio o dei G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) usati per riscaldamento – Art. 8, comma 10, lettera c), legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'anno 2018, e questo giorno ventidue del mese di Febbraio, alle ore 15:25, nell'aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti N° 15 Consiglieri ed assenti N° 2 Consiglieri, come segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	RAVONI ANNA	x		10	SPADOLINI MARIA DONATA	x	
2	MATTIOLI STEFANIA	x		11	TANGANELLI DAVID	x	
3	PRATESI FEDERICO	x		12	FERRONI LORENZO	x	
4	FALLI VOLTERRANI FRANCESCO	x		13	CAMELLI ANDREA	x	
5	BERZI DUCCIO		x	14	ROSSI TOMMASO	x	
6	TEBALDI TESSA	x		15	GIOVANNARDI VALENTINA	x	
7	MANTOVANI SILVIA	x		16	COSTANTINI CLAUDIA		x
8	PALUFFI PAOLO	x		17	SEMPLICI MARCO	x	
9	GORI ALESSANDRO	x					

Risultano assenti giustificati: Berzi Duccio.

Sono presenti gli Assessori: IACOMI STEFANIA, CASALINI BARBARA, SURIANO SALVATORE, ZETTI IACOPO, NENCIONI ALESSANDRA

Presiede Alessandro Gori in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa Il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa quali scrutatori, in caso di votazione segreta (art. 33 regol. C.C.), i consiglieri MANTOVANI SILVIA, ROSSI TOMMASO, SEMPLICI MARCO.

Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il resoconto del dibattito consiliare è riportato nel separato verbale integrale della seduta, cui si rinvia.

Udito l'Assessore Zetti che illustra l'atto;

Udito l'intervento del Consigliere Semplici (annuncia voto favorevole);

Non avendo altri chiesto di intervenire,

IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

-VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

-VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

-VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

-ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di FIESOLE ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (GG) pari a 2.216;

-PRESO ATTO che il Comune di FIESOLE non è presente nell'elenco accluso al predetto decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

-VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

-VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

-VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

-VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione

periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- VISTA la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

- VISTA la nota n. 178604 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

- VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

- CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;

- CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

- VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285, del 1992;

- RILEVATO che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'Energia per definire un'area come metanizzata e che le altre amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali;

- DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, la soluzione più corretta da applicare appare quella di considerare "non metanizzate" le zone non ricomprese nei centri abitati serviti dalle rete del gas metano ed all'esterno di una fascia di 80 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete pubblica di distribuzione del gas sulla base di una valutazione forfettaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento, congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso;

- RITENUTO opportuno precisare che, qualora l'impianto termico o l'edificio asservito dall'impianto stesso, ricada sul confine e quindi solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, risulta comunque ammesso a godere del beneficio di legge;

- VISTA la cartografia allegata (ALLEGATO 1) alla presente deliberazione, elaborata dal Servizio Lavori Pubblici, che individua:

- le aree non metanizzate del Comune;
- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale comunque esclusa dal beneficio fiscale;
- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

-VISTO lo Statuto Comunale;

- VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acclarata la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

- RAVVISATA la sussistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità alla presente deliberazione, quale presupposto necessario per il dispiegarsi della manovra tariffaria e di bilancio;

- ACQUISITI i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del Responsabile del Dipartimento Risorse ;

DATO atto che la proposta di deliberazione in argomento è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare, che ha espresso parere favorevole unanime, come da verbale in data 13/2/2018, conservato agli atti;

Con votazione unanime favorevole (15/15), riscontrata e proclamata dal Presidente, espressa in modo palese e per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di individuare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree non metanizzate del Comune di FIESOLE ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nella perimetrazione effettuata sull'elaborato grafico (ALLEGATO 1) alla presente deliberazione;

2. Di approvare la planimetria allegata (ALLEGATO 1) alla presente deliberazione sulla quale sono evidenziate :

- il centro abitato ove ha sede la casa comunale
- le aree non metanizzate situate al di fuori del centro abitato

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello sviluppo economico.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;

Visto l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole (15/15), riscontrata e proclamata dal Presidente, espressa in modo palese e per alzata di mano,

DELIBERA

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La seduta termina alle ore 16,00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

Alessandro Gori

Il Segretario Generale

Dott.ssa Patrizia Landi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.